

Roma, 31 agosto 2005

**RELAZIONE CONTENENTE OSSERVAZIONI  
SULLA II OPINIONE PREDISPOSTA DAL COMITATO  
CONSULTIVO DEL CONSIGLIO D'EUROPA**

PREMESSA

Nel contesto del dialogo già avviato con il Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa, è stata delineata la seguente Relazione che è stata oggetto di un definitivo esame nella seduta del Comitato tecnico consultivo della legge 15.12.1999, n. 482, del 12 luglio c.a., a cui, come è noto, partecipa anche il Presidente del Comitato Federativo Nazionale Minoranze d'Italia.

La relazione contiene osservazioni e indicazioni sulle iniziative intraprese dall'Italia per la tutela delle minoranze e, per una maggiore completezza e facilità di lettura, le considerazioni sono state formulate in corrispondenza dei punti elencati nell'Opinione stessa, iniziando al punto 7, in quanto le precedenti hanno natura introduttiva.

7. Il dialogo tra le Amministrazioni statali e i rappresentanti delle minoranze nazionali è da molto tempo costruttivo e ricco di progettualità, tant'è che nelle criticità che sono via via emerse sono state sempre sentite le associazioni più rappresentative. In particolare è sempre stato chiesto al **Comitato Federativo delle Minoranze Nazionali d'Italia** un contributo per verificare il perseguimento di quelle strategie più consone ed efficaci per ottenere una tutela ed una valorizzazione più puntuale e positiva delle minoranze linguistiche presenti in Italia.

Questa Amministrazione continuerà quindi ad interagire con le Associazioni più rappresentative delle minoranze, anche utilizzando lo strumento della realizzanda "**Conferenza permanente delle minoranze**", al fine di raccogliere ed analizzare tutte le problematiche emergenti, indicandole nel prossimo Rapporto nazionale.

9. L'implementazione finanziaria della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche" è in corso di monitoraggio.

Ciò consentirà di verificare la necessità di apportarvi correttivi.

Nel settore dell'istruzione vengono utilizzate le risorse della cosiddetta "autonomia scolastica", un istituto questo che dà agli organismi scolastici la facoltà di promuovere forme di sperimentazione in sede locale.

10. In seguito al parere del **Consiglio di Stato** in merito all'operato del Comitato istituzionale paritetico che ha proposto **la tabella dei comuni** nei quali debbono essere applicate le misure di protezione della legge 23 febbraio 2001, n. 38 sulla minoranza slovena, **il Governo** si è attivato per un riesame della deliberazione del Comitato stesso adottata nel settembre 2003. Sono in corso intensi contatti con detto organismo istituzionale, e con gli organismi regionali, per pervenire in tempi brevi ad una soluzione concordata.

Per quanto attiene alla possibilità di dare attuazione alla citata legge n. 38/2001 nei Comuni il cui ambito territoriale di applicazione è stato già definito, si precisa che sono state date disposizioni con circolare 12 giugno 2002, n. 200/3769/622.8.13.Reg.. In detta circolare si prospettava la possibilità di dare attuazione agli articoli 7 e 8 della legge 38 del 2001 nei Comuni che erano stati già delimitati ai sensi dell'art. 3 della legge 482/99.

11. In ordine alla problematica dei Rom, Sinti e Camminanti, si fa presente che la questione è oggetto di esame da parte della **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali**, a cui compete l'esclusiva decisione di pervenire ad un organico **provvedimento governativo** che contenga norme per la tutela della lingua e della cultura Rom.

12. Il problema della tematica abitativa che in Italia investe, comunque, molte categorie sociali anche non appartenenti a minoranze, per quanto attiene la minoranza Rom dovrebbe trovare una soluzione legislativa che contempli la sedentarizzazione dei Rom, fenomeno già in corso di consolidamento.

13. Tra il **Ministero dell'Istruzione** e l'Opera Nomadi è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che mira a sviluppare iniziative nel settore scolastico.

15. Il Ministero dell'Interno si è attivato, con l'invio al **Ministero delle Comunicazioni** delle delimitazioni degli ambiti territoriali ove sono presenti le popolazioni minoritarie previste dall'art. 3 della L. 482/99, al fine di poter procedere alla costituzione di un Comitato paritetico tra la RAI e quel Dicastero.

Peraltro, quel Ministero ha comunicato che la problematica relativa ai media potrà trovare giusta soluzione non appena il **Dipartimento per la Funzione Pubblica** assumerà il ruolo di coordinamento nell'individuazione del personale da assumere, necessario allo svolgimento delle previste attività.

Il Ministero delle Comunicazioni ha fatto altresì presente che, conformemente al disposto dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, il contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana per il triennio 2003-2005, approvato con d.P.R. 14 febbraio 2003, reca disposizioni volte ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

In particolare, il predetto articolo 12, nel richiamare l'impegno della Rai ad effettuare, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite Convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche ai sensi della legge 103/1975, prevede l'assunzione, da parte della Concessionaria, di iniziative per la valorizzazione delle culture locali e la tutela delle minoranze linguistiche. Afferma, inoltre, la possibilità di stipula di apposite convenzioni tra le sedi periferiche della società concessionaria e le regioni, province e comuni con onere in tutto o in parte a carico degli enti locali per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali.

L'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione", al comma 2, lettera f) prevede, espressamente, che il servizio pubblico generale radiotelevisivo

garantisce, comunque, la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina, per quella di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, in lingua slovena per il Friuli Venezia Giulia.

La medesima legge, all'articolo 16, comma 2, lettera e) prevede la definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la Rai è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale, mentre alla lettera f) contempla la possibilità di stipulare contratti di servizio con la concessionaria pubblica non più solo su base nazionale, ma anche su base regionale.

17. Vedasi punto 9.

18. In ordine all'introduzione dell'**insegnamento delle lingue e culture minoritarie**, si ritiene che una positiva soluzione potrà, in via generale, ugualmente scaturire dall'attuazione della legge n. 53, sulla previsione di una quota locale degli insegnamenti, riservata alle regioni.

Anche in questo caso, comunque, il **Ministero dell'Istruzione** non mancherà di fornire nuovamente alle istituzioni scolastiche interessate puntuali indicazioni, per sostenere le lingue minoritarie mediante l'utilizzazione della quota facoltativa degli insegnamenti, destinata alla specifica progettazione ad esse riservata.

Per quanto riguarda più in particolare le ulteriori iniziative assunte per l'applicazione della legge n. 482/99, per l'anno scolastico 2005/2006 sono state già emanate istruzioni volte, tra l'altro, a sollecitare la costituzione di reti di scuole, che comprendano non solo scuole che operano nell'ambito delle proprie minoranze linguistiche, ma anche scuole nelle quali siano rappresentate eventualmente altre minoranze linguistiche.

Ciò al fine di migliorare, attraverso l'elaborazione di idonei progetti didattico-educativi e lo scambio delle esperienze reciproche, l'integrazione interculturale, salvaguardando il rispetto delle specificità delle singole lingue e culture minoritarie.

19. E' all'esame la possibilità di creare una **struttura consultiva** per istituzionalizzare il dialogo con le comunità minoritarie che dovrebbe essere denominata "Conferenza permanente delle minoranze".

21. Si evidenzia che la delimitazione territoriale effettuata dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 3 della legge 482/99 non ha carattere di rigidità o comunque definitività nel tempo. Infatti sono molte le delibere provinciali che integrano la prima delibera di delimitazione territoriale, in quanto sollecitate dai comuni. E' bene ricordare che una caratteristica della legge di tutela è quella di sollecitare una promozione della lingua "dal basso".

26. Vedasi punto 10.

35. La tutela giuridica ed organica alla minoranza Rom, attualmente allo studio, tendente anche ad evitare le discriminazioni interne alla stessa comunità, non può, in ogni caso, sovrapporsi alla legislazione italiana in materia di immigrazione per non costituire forme di privilegio a tale etnia nei confronti di altri immigrati provenienti dall'area extracomunitaria.

37.43.46. Si rappresenta che è stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 23 maggio 2005, n. 99 che modifica la vigente norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 nel punto riguardante il **censimento linguistico in provincia di Bolzano** (art. 18 e seguenti). La principale modifica consiste nella previsione che la dichiarazione individuale di appartenenza al gruppo linguistico è resa dal cittadino residente in provincia di Bolzano quando questi ne ravvisi la necessità e non in sede di censimento generale della popolazione.

La nuova disciplina prevede, inoltre, la possibilità di modificare o di revocare la dichiarazione stessa, nonché maggiori garanzie in materia di riservatezza dei dati.

44. Il **monitoraggio** a livello nazionale (progetti dell'anno 2001) è in corso di attuazione e analizza gli sviluppi dei progetti di tutela dell'anno 2001. Esso è stato promosso dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali**, a seguito dei vari progetti di tutela approvati ai sensi della L. 482/99.

45. E' in corso lo studio di fattibilità sulla metodologia del monitoraggio dei Rom, Sinti e Camminanti.

51. 52. 53. Si osserva che, al fine di dare attuazione alla direttiva comunitaria 2000/43/CE che ha previsto (art. 24), in ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, la creazione di appositi organismi di tutela contro le discriminazioni razziali ed etniche, l'Italia, con l'art. 7 del decreto legislativo del 9 luglio 2003 n. 215, ha istituito *l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o origine etnica*.

Successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2003 è stato approvato il relativo regolamento di attuazione.

**L'Ufficio (denominato UNAR-Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) è costituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di garantire la parità di trattamento e l'effettiva attuazione degli strumenti di tutela nel contrasto alle discriminazioni razziali.**

Uno degli aspetti che caratterizzano l'Ufficio, assimilandolo di fatto ad una sorta di organo "garante", è la sua autonomia ed indipendenza.

L'indipendenza è rilevante non solo come dato strutturale ma anche come criterio informatore dell'esercizio delle attribuzioni dell'Ufficio. Tant'è che il relativo regolamento dell'Ufficio, prima citato, stabilisce all'art. 2 che: *"l'Ufficio ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio e in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere, e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso"*.

Tra le misure dirette a garantire l'effettiva imparzialità dell'Ufficio si rilevano, in primo luogo, il fatto che mandato, competenze e funzioni dell'ufficio sono stati fissati tassativamente da una fonte "primaria" (d. lgs. 215/2003) non modificabile da eventuali norme secondarie. Peraltro, non vi è alcuna previsione che autorizzi il Ministro ad interferire discrezionalmente con l'attività dell'Ufficio, se non a livello programmatico e di indirizzo istituzionale.

In secondo luogo, si rileva che le 30 unità che compongono l'Ufficio, ad eccezione della sola figura apicale, sono selezionate essenzialmente sulla base di criteri di oggettiva professionalità e riconosciuta competenza.

In terzo luogo, si rileva che la continuità dell'operato è garantita dalla previsione di uno stanziamento fisso annuale (circa due milioni di euro).

Inoltre, ad ulteriore conferma dell'**indipendenza dell'Ufficio** soccorre l'art. 13 della direttiva comunitaria 43/2000 che vincola gli Stati membri all'istituzione di organismi che svolgono *un'attività indipendente nel senso di fornire assistenza indipendente alle vittime delle discriminazioni, nel dare seguito alle denunce inoltrate, nello svolgere inchieste indipendenti, nella pubblicazione di relazioni indipendenti e nella formulazione di raccomandazioni.*

In quest'ambito pertanto, lo Stato Italiano ha operato in conformità con quanto disposto dalla direttiva 43/2000, optando per l'istituzione di un organismo *ad hoc* con prevalente funzione di tutela legale e materiale alle vittime della discriminazione che, su istanza, intendono adire l'organo giurisdizionale, fatte salve, comunque, le prerogative esclusive dell'autorità giudiziaria.

Si osserva che, per quanto concerne la tutela giurisdizionale ed al fine di renderla più efficace, tra le novità introdotte col decreto legislativo 215/2003 vi è la previsione di una nuova legittimazione ad agire "individuale", che si affianca a quella del soggetto passivo della discriminazione – senza la necessità dell'assistenza tecnica del difensore – ovvero quella riconosciuta alle associazioni e agli enti inseriti in un apposito elenco, che possono adire il giudice "in nome e per conto o a sostegno" del discriminato.

Tali organismi possono, quindi, svolgere non solo attività di supporto in giudizio (come, ad esempio, fornire pareri su questioni specifiche su istanza del giudicante) ma di completa sostituzione processuale – in forza di delega rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Risulta certamente potenziato e facilitato l'accesso alla tutela giurisdizionale diversamente eluso per ovvie ragioni (tre le quali si annoverano sia lo stato di indigenza in cui spesso si trovano le vittime delle discriminazioni, sia le difficoltà connesse alla mancata comprensione della lingua italiana).

Resta salva la legittimazione ad agire, senza necessità della delega, in capo alle predette associazioni ed enti nelle ipotesi di "discriminazione

collettiva” ossia qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le vittime della discriminazione.

Si osserva che riconoscere la c.d. legittimazione ad agire unicamente alle associazioni ed agli enti inseriti nell’apposito elenco di cui al comma 1 dell’art. 5 d.lgs. 215/2003 non costituisce “un’ingiustificata limitazione di tale possibilità” per le seguenti ragioni: la norma rappresenta un esempio concreto di applicazione diretta di un principio fissato nella normativa comunitaria, e precisamente all’art. 7 del capo II della direttiva 2000/43/CE e avente ad oggetto la “difesa dei diritti”, dove al comma 1 del predetto articolo, si dispone che gli Stati membri provvederanno affinché tutte le persone eventualmente lese per la mancata adozione del principio di parità di trattamento, possano accedere a procedure giurisdizionali o amministrative, ivi comprese le eventuali procedure di conciliazione finalizzate all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa; al comma 2 più specificamente, si riconosce agli Stati membri la possibilità di creare o confermare associazioni, organizzazioni, o più in generale persone giuridiche, le quali in conformità ai principi stabiliti dalle rispettive previsioni nazionali, abbiano un legittimo interesse ad agire per conto o a sostegno della persona lesa. Tali organismi vengono individuati in base alle finalità programmatiche ed alla continuità dell’azione; possono essere inseriti nell’elenco citato al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 215/2003 quegli enti o associazioni che risultano iscritti nel registro di cui al successivo art. 6 del decreto medesimo o nel registro di cui all’art. 52, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 394/1999 (registro delle associazioni che favoriscono l’integrazione sociale degli stranieri immigrati, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Il registro di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo 215/2003-istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità- in conformità all’articolo 7 della direttiva 43/2000, prevede l’iscrizione in esso di tutti quegli organismi che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni razziali, subordinandone la relativa iscrizione al possesso di una serie tassativa di requisiti.

Occorre anche evidenziare che le associazioni, gli enti e le organizzazioni non governative - proprio per il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione - danno garanzia di maggiore competenza ed esperienza in ordine alle tematiche in oggetto e, spesso, dispongono anche di avvocati



che, volontariamente, offrono assistenza legale alle vittime di discriminazione.

Inoltre la tenuta del registro è disposta a cura del Dipartimento per le Pari Opportunità, con delega all'U.N.A.R., che provvede anche a curarne l'aggiornamento annuale: ciò per consentire un costante collegamento con tali associazioni ed enti così da vigilare sul loro effettivo operato, assicurandone al contempo la trasparenza e l'affidabilità.

Si osserva che la finalità di realizzare il *favor* probatorio a favore del soggetto discriminato, parte processuale debole, deve essere conseguita, come espressamente richiesto dalla direttiva comunitaria 43/2000, "conformemente ai sistemi giudiziari nazionali"; infatti, in quest'ottica, in ossequio ai principi generali in materia probatoria previsti dall'ordinamento giuridico italiano, si è inteso mantenere il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., e quello del libero convincimento del giudice (salvi i casi di c.d. prova legale tassativamente previsti), ma si è nello stesso tempo alleviato il relativo onere a carico del ricorrente, da un lato, legittimando quest'ultimo a prospettare dati statistici che rivelino la fondatezza della propria censura e, dall'altro, considerando assolto il predetto onere sulla base del più agevole regime delle presunzioni. In buona sostanza, a fronte di elementi di fatto idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione dell'esistenza di un atto o comportamento discriminatorio, al convenuto incombe l'onere della prova liberatoria circa l'insussistenza della discriminazione che gli è addebitata. E, comunque, va ribadito che il legislatore italiano ha derogato al principio di cui all'articolo 2697 c.c. solamente in ipotesi tassativamente determinate. Sicchè nel caso in specie, pur non essendosi introdotta un'inversione piena dell'onere probatorio, si può affermare, senza dubbio alcuno, che vi sia una condivisione tra le parti di tale onere favorevole alla vittima.

Si osserva che tra i compiti dell'U.N.A.R. vi è quello di promuovere, in collaborazione con soggetti pubblici o privati e con le associazioni del settore, l'adozione di progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare le discriminazioni connesse alla razza o all'origine etnica. In tale direzione l'Ufficio ha già attivato una serie di contatti sia con le parti sociali (associazioni maggiormente rappresentative sia dei lavoratori che dei datori di lavoro), sia con gli altri organismi istituzionali quali il CNEL, o ancora l'OIM, per elaborare delle strategie di intervento nell'ambito delle tematiche di comune interesse.

Per quanto concerne l'istituzione nel territorio nazionale degli istituti di ricerca regionali in materia di discriminazione, si segnala che allo stato attuale questi ultimi esistono solamente in alcune regioni (tra queste Trentino Alto Adige, Piemonte ed Emilia Romagna) ed è auspicabile che in breve vengano costituite anche nelle altre regioni. Si ritiene, infatti, che la creazione di istituti permanenti sul tema dell'immigrazione e, più specificamente della discriminazione, sia un passo inevitabile per colmare la frammentarizzazione esistente ancora oggi nello studio e nelle azioni sul tema delle discriminazioni, e che sia uno strumento utile per collegare e far interagire realtà diverse che, a vario titolo, si occupano di contrasto alle discriminazioni razziali: enti pubblici e privati, associazioni di categoria, associazioni sindacali, Università, istituti di ricerca ed organi di informazione. La creazione degli istituti di ricerca menzionati servirà, altresì, ad agevolare lo scambio di informazioni tra gli attori sociali, ad agire da promotore di ricerche in ambito universitario e presso altri istituti, divulgandone i risultati in primo luogo agli organismi pubblici (primo fra tutti l'U.N.A.R.) che potranno così avvalersi delle conclusioni elaborate dagli istituti di ricerca sul territorio anche al fine di implementare e migliorare le proprie politiche antidiscriminatorie.

60. E' condivisibile la proposta di dare maggiore risalto alla salvaguardia e allo sviluppo dell'identità di Rom, Sinti e Camminanti, storicamente presenti in Italia; e a tal riguardo si riconferma quanto già indicato ai punti 11 e 35 in ordine all'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali – volta ad elaborare, di concerto con tutte le Amministrazioni interessate, una bozza di disegno di legge governativo mirato al tema in questione.

71. Vedasi quanto esposto al n. 9.

73. Vedasi precedente punto 10.

75. 78. Si condivide la promozione di uno spirito di tolleranza e dialogo interculturale e a tal proposito si informa che con Decreto ministeriale del 30 gennaio 2004 il **Ministro dell'Interno** ha istituito il “Comitato contro la discriminazione e sull'antisemitismo”, cui partecipano rappresentanti di vari Ministeri. Esso ha il compito di esercitare un costante monitoraggio sui

pericoli di regressione verso forme di intolleranza, razzismo, xenofobia ed antisemitismo e di individuare gli strumenti educativi e sanzionatori per contrastare efficacemente ogni comportamento ispirato da odio religioso o razziale.

77. Si rileva che gli **artt. 43 e 44 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** definiscono la “discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” e istituiscono la possibilità di intraprendere un’**“azione civile contro la discriminazione”**.

In particolare l'art. 43 definisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

In ogni caso compie un atto di discriminazione:

- a. il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
- b. chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- c. chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
- d. chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero

regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

- e. il datore di lavoro o i suoi preposti i quali (...) compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.

Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'art. 44, poi, introduce l'azione civile contro la discriminazione. Di fronte ad un comportamento, di un privato o della pubblica amministrazione, che produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Per far fronte a fenomeni di discriminazione, nell'ambito del Programma comunitario di azione di lotta alla discriminazione, è stato finanziato dalla Direzione generale Occupazione e Affari Sociali della Commissione dell'Unione europea il progetto della Direzione generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro "*Promoting best practices for Immigrants' access to housing*", che si focalizza sul problema dell'accesso alla casa per gli immigrati stranieri residenti regolarmente nel nostro paese.

Il **Ministero del Lavoro** ha inoltre sottoscritto con diverse Regioni Accordi di programma, con l'obiettivo principale di dar vita a progetti sperimentali e percorsi innovativi che facilitino l'integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente presenti nel nostro paese. Ogni accordo prevede diverse aree di intervento considerate prioritarie: la promozione dei programmi di alfabetizzazione, formazione e informazione; il sostegno all'accesso all'alloggio; lo sviluppo della funzione di mediazione culturale e di servizi integrati in rete; la promozione e il riconoscimento dei diritti dei cittadini non comunitari.

Al fine di sostenere i processi di integrazione nel territorio italiano della popolazione immigrata, rafforzare la conoscenza dei fenomeni migratori e sviluppare una adeguata attività di servizi specifici di accoglienza è stata curata l'esecuzione di una serie di interventi, tuttora in corso, finanziati con i fondi strutturali del Programma Operativo Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000-2006, a titolarità del Ministero dell'Interno. Tra questi ultimi interventi rientrano l'istituzione dell'Osservatorio sui movimenti migratori con sede a Bari e del Polo contro la discriminazione con sede a Napoli. In particolare, il Polo contro la discriminazione persegue l'obiettivo di svolgere azioni di studio, prevenzione e contrasto delle diverse forme di discriminazione nei confronti dei cittadini immigrati nelle Regioni del sud, sulla base di un'analisi del fenomeno, e promuovere efficaci politiche. Esso si avvale anche del supporto di mediatori culturali per l'attività di ricerca.

L'attività di mediazione culturale è tesa prioritariamente a consentire una conoscenza maggiore del fenomeno dell'immigrazione e a ridurre le distanze fra istituzioni del Paese ospitante e la popolazione immigrata, interagendo con essi. Sono stati avviati, pertanto, servizi di mediazione culturale nei settori sanitario, scolastico, lavorativo e dei servizi sociali.

Il Ministero del Lavoro ha in particolare finanziato il progetto "Mediatori culturali in rete", che prevede interventi di mediazione culturale da parte di

un gruppo di 40 mediatori culturali e la realizzazione di laboratori sull'intercultura in ambito scolastico; il servizio di mediazione linguistico-culturale a favore di cittadini stranieri presso gli uffici dipendenti dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 39.400 interventi di supporto all'informazione, all'identificazione, alla notifica dei provvedimenti, alla verbalizzazione dei richiedenti asilo e all'accompagnamento ai centri di permanenza temporanea. A questi si aggiungono le attività svolte presso gli sportelli informativi al fine di favorire l'accesso degli stranieri ai diversi servizi territoriali. In particolare, si è finanziato il progetto "Percorsi contro l'esclusione sociale e per l'autonomia delle donne", che consiste in attività di accoglienza, accompagnamento e mediazione culturale, laboratori di lingua italiana, un consultorio giuridico, laboratori e corsi di formazione professionale e di orientamento al lavoro. Le donne che si sono rivolte al centro per la prima volta nel corso del secondo anno di attività (marzo 2001 – marzo 2002) sono state 636. Molte di queste sono tornate successivamente (il passaggio quotidiano presso il centro può essere quantificato complessivamente in circa 20 donne accolte ogni giorno). Tra le attività finanziate in questo ambito, va rilevato anche lo "Sportello di consulenza e orientamento socio-sanitario degli immigrati che accedono al servizio di medicina preventiva delle migrazioni" dell'Istituto S. Gallicano di Roma. Lo sportello è stato contattato (da aprile 2001 a luglio 2002) complessivamente da 5162 stranieri fornendo informazioni prioritariamente su due aspetti: le altre strutture del servizio sanitario nazionale e la disciplina dell'immigrazione.

85. 86. Relativamente agli interventi delle Forze dell'Ordine nei campi nomadi non risulta che il personale intervenuto, nel corso dei controlli ad interventi effettuati, abbia operato in violazione delle norme di legge, avendo lo stesso proceduto esclusivamente ad operazioni di identificazione, rintraccio ed espulsione di clandestini ed a controlli sulla liceità dei beni posseduti o alla repressione dei reati accertati.

Si rappresenta, inoltre, che tutti i servizi svolti nei campi nomadi, ad eccezione di quelli di polizia giudiziaria, derivanti da provvedimenti da eseguire nei casi di flagranza di reato o di esecuzione dell'Autorità giudiziaria, vengono sempre effettuati a seguito di ordinanza del Questore quale conseguenza di attività programmate d'intesa con i locali U.T.G. e con i Comuni interessati.

Si segnala, inoltre, che le tematiche relative ai diritti umani nonché le previsioni del Codice Etico Europeo per i servizi di polizia edito dal Consiglio d'Europa, rientrano, già da molti anni, nei programmi di formazione di tutto il personale, di qualsiasi grado, delle Forze di Polizia italiane.

93. 94. 95. Si richiama quanto già riferito nel punto 15.

115. In ordine all'**istruzione dei bambini Rom, Sinti e Camminanti** è da tenere preliminarmente presente che, pur manifestando le istituzioni scolastiche piena disponibilità alla loro accoglienza, in realtà i nomadi dimostrano scarsa propensione all'integrazione (compresa la comunità scolastica) e, conseguentemente, la innata tendenza a rifiutare la regolare frequenza delle scuole nelle località in cui stabiliscono la loro temporanea dimora.

Proprio per incentivare la frequenza scolastica, il **Ministero dell'Istruzione** eroga, alle scuole interessate da forti processi immigratori, compresa la presenza di alunni nomadi, specifiche risorse finanziarie destinate alla realizzazione di attività educative aggiuntive per favorire una migliore e proficua integrazione di tali alunni.

Inoltre, attraverso rapporti di collaborazione con gli Enti, le Associazioni rappresentative, le Associazioni di volontariato e gli altri Organismi presenti sul territorio, le scuole stesse organizzano tutte quelle attività collaterali, funzionali al miglioramento della frequenza degli alunni nomadi.

Nel senso sopraindicato, il Ministero dell'Istruzione impartisce periodicamente istruzioni per finalizzare l'utilizzazione dei fondi erogati.

Dalle rilevazioni del sistema informativo del citato Dicastero emerge, comunque, che nell'anno scolastico 2003/2004, nell'intero territorio nazionale, risultava frequentante, seppure con le limitazioni sopra indicate, un numero consistente di alunni nomadi e precisamente:

- 1456 nella scuola dell'infanzia;
- 5175 nella scuola primaria
- 2591 nella scuola secondaria di primo grado;
- 84 nella scuola secondaria superiore.

Quanto alla dislocazione geografica, gli alunni nomadi sono maggiormente presenti nelle aree del Centro e del Nord del nostro Paese, peculiarità

questa da collegare probabilmente alla maggiore disponibilità degli Enti locali a realizzare strutture per l'insediamento del popolo nomade.

126. In merito a quanto evidenziato sul tema della presenza di **forme di istruzione in lingua minoritaria** è da tenere presente che, a seguito della legge n. 38/2001, **è stato istituito** presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia l'**Ufficio per l'istruzione in lingua slovena** e che presso il Centro Servizi Amministrativi di Gorizia opera una sezione distaccata dello stesso Ufficio.

L'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena si occupa del funzionamento delle istituzioni scolastiche, dei libri di testo per gli alunni di lingua slovena, delle problematiche e politiche giovanili della popolazione in lingua slovena, offrendo supporto alle scuole, ai docenti, ai genitori ed agli alunni. Inoltre, rientrano tra i compiti precipui di tale Ufficio anche gli atti di gestione non attribuiti alle istituzioni autonome, il reclutamento di tutto il personale dirigente, docente e amministrativo, la mobilità del personale a tempo determinato ed indeterminato, gli esami di Stato, gli esami di idoneità, l'equipollenza dei titoli di studio, la gestione dei diplomi dell'area linguistica slovena.

L'Ufficio si sta altresì adoperando affinché la riforma degli ordinamenti scolastici, prevista dalla Legge 53/2003, possa trovare la migliore applicazione e a questo scopo sono stati tradotti in lingua slovena la legge stessa e tutti i successivi documenti, tra i quali le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati.

Si intrattengono inoltre, in base al Programma di cooperazione culturale e scientifica tra Italia e Slovenia, firmato a Roma il 20 ottobre 1994, rapporti di collaborazione con la vicina Repubblica di Slovenia, tramite il consulente pedagogico sloveno presso il Consolato sloveno di Trieste. In base a tale Programma si organizzano seminari di studio per i docenti, viaggi d'istruzione per alunni e studenti nella vicina Slovenia, scambi di libri di testo, ecc..

L'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena suggerisce inoltre, alle istituzioni scolastiche, la realizzazione di iniziative quali manifestazioni, incontri, progetti e altre attività che possono costituire occasione di interscambio culturale.

In proposito, grande importanza ha avuto la manifestazione pubblica celebrativa del sessantesimo anniversario del ripristino delle scuole con



lingua d'insegnamento slovena in Italia, svoltasi il 21 maggio 2005 sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana, del Presidente della Repubblica di Slovenia e quello della Regione Friuli-Venezia Giulia. Alla manifestazione, che ha avuto un'ampia eco sulla stampa locale e nazionale, erano presenti autorità delle amministrazioni pubbliche locali e il Ministro per l'istruzione e lo sport della vicina repubblica di Slovenia. Oltre a ciò l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena promuove e organizza corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e non docente, a tempo determinato ed indeterminato.

Quanto alle osservazioni circa i problemi di tipo interpretativo della normativa, si fa presente che la legge 23 febbraio 2001, n.38 prevede l'istituzione della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena (art.13, comma 3,) che dovrebbe sostituire la Commissione istituita ai sensi della legge n. 932 del 1973.

Per la costituzione della Commissione scolastica regionale è, tuttavia, necessaria l'acquisizione del parere da parte del Comitato paritetico italo-sloveno. Tale organismo, non riuscendo a raggiungere il numero legale dei suoi rappresentanti, non è in grado di esprimere il parere per il prosieguo dell'iter per l'istituzione della commissione stessa, la quale, come è noto, ha la finalità di garantire la soddisfazione delle esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena nella regione Friuli Venezia-Giulia.

Il Ministero dell'Istruzione si sta comunque attivamente adoperando affinché possano, in tempi brevi, superarsi le difficoltà che finora hanno impedito la costituzione di tale Commissione regionale.

Quanto alla diffusione della lingua slovena nel Friuli Venezia-Giulia, la situazione si presenta come segue:

- le scuole con lingua d'insegnamento slovena di ogni ordine e grado hanno una consistente diffusione, e precisamente:

	Provincia di Trieste				Provincia di Gorizia				Provincia di Udine			
	scuole	classi	docenti	alumni	scuole	classi	docenti	alumni	scuole	classi	docenti	alumni
Scuola infanzia	20	22	44	431	10	16	32	402	1 bilingue	3	6	65
Scuola primaria	23	68	128	686	9	35	56	483	1 bilingue	9	18	124
Scuola sec.1°	7	25	49	384	2	11	17	191				

gr.												
Scuole sec. 2°	4	47	90	540	5	26	37	247				
gr												
Totale	54	162	311	2041	26	88	142	1323	2	12	24	189

- la presenza delle scuole in lingua slovena va inoltre rapportata alla situazione complessiva della regione Friuli-Venezia Giulia, che risulta come segue:

Totale regionale	scuole	alunni	classi	docenti
	82	3.553	262	477

- è anche abbastanza diffuso l'insegnamento della lingua slovena nelle scuole italiane e infatti:

- il numero degli alunni delle scuole in lingua italiana (infanzia, primaria e secondaria di I grado) che, in ambito regionale, si avvalgono dell'insegnamento della lingua slovena è pari a **701**.

- il numero delle scuole in lingua italiana che realizzano, nell'ambito della quota locale, l'insegnamento della lingua slovena (infanzia, primaria e secondaria di I grado) è pari a **40**.

- i Comuni in cui viene realizzato l'insegnamento della lingua slovena sono i seguenti:

Provincia di Trieste	Provincia di Udine	Provincia di Gorizia	Provincia di Pordenone
Duino Aurisina	Prepotto	Gorizia	
	Cividale del Friuli	Cormons	
	Resia	San Floriano del Collio	
	Tarvisio	Savogna d'Isonzo	
	Malborghetto Valbruna	Doberdò del Lago	
	San Pietro al Natisone	Ronchi dei Legionari	
	Pulfero		
	San Leonardo		
	Savogna		
	Lusevera		
	Tarpana		

- nella Val Canale e nella Valle di Resia non ci sono scuole con lingua d'insegnamento slovena, ma con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede la valorizzazione delle lingue locali, sono stati istituiti corsi di lingua slovena frequentati da alunni delle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado del Tarvisiano e della Val Resia.

In ogni caso, nell'ottica di realizzare una maggiore diffusione della lingua e cultura della minoranza slovena, non si mancherà di sensibilizzare nuovamente le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia-Giulia, affinché attivino progetti educativi che, utilizzando l'intera quota locale del curriculum ad esse riservata, possano soddisfare le legittime aspettative della comunità slovena.

Inoltre, non va trascurato che la legge n. 53/2003, sulla riforma degli ordinamenti scolastici, può consentire una ulteriore espansione della lingua e cultura slovena, dal momento che abilita la Regione ad inserire una propria *quota*, all'interno del monte ore annuale degli insegnamenti di ogni singola istituzione scolastica del territorio, al fine di salvaguardare aspetti educativi collegati con le realtà locali.

127. Come già riferito nei precedenti punti si sta esaminando la possibilità d'istituire una Conferenza permanente delle minoranze, il cui compito dovrà essere quello di monitorare la situazione di tutela sul territorio e di proporre le eventuali iniziative da intraprendere.

La composizione dell'organismo dovrà prevedere la rappresentanza di tutte le minoranze ammesse a tutela della legge.

144. Nell'istituenda struttura della Conferenza permanente delle minoranze potrebbero trovare spazio anche i rappresentanti delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Perla Stancari)